

CONVENZIONE per la delega di attività
dell'Organismo pagatore nell'ambito del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020

TRA

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni
in Agricoltura (di seguito denominata ARPEA),
Organismo pagatore regionale rappresentata dal
Direttore, dott. Valter Galante domiciliato ai
fini della presente Convenzione presso la sede di
ARPEA;

E

La Regione Piemonte - Settore Attuazione
programmi agroambientali e per l'agricoltura
biologica - identificato con codice regionale
A1713B, di seguito denominato delegato,
rappresentato dal Dirigente dott. Giovanni
Gabriele Varalda, domiciliato ai fini della
presente Convenzione presso la sede del Settore.

PREMESSO CHE:

ARPEA, istituita con legge regionale 21 giugno
2002, n. 16 e s.m.i., è stata riconosciuta, con

decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, Organismo pagatore regionale per l'erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;

il Programma di Sviluppo Rurale (di seguito denominato PSR) della Regione Piemonte 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 7456, del 28 ottobre 2015;

Richiamati:

- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ha introdotto le norme "sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, all'art. 7 prevede che gli organismi pagatori, fatta eccezione per il pagamento, possono delegare i compiti relativi alla gestione ed al controllo

delle spese finanziate dal fondo FEAGA e dal FEASR;

- il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 è il provvedimento "recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio" e s.m.i.;

- il Reg. (UE) n. 1310/2013 "che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Reg. delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che "integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità", e successive

modificazioni introdotte con Reg. delegato (UE) n. 2016/1393 della Commissione del 4 maggio 2016;

- il Reg. (CE) n. 1122/2009 recante "modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo Regolamento e che abroga il Reg. (CE) n. 796/2006) e il Reg. (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale" e s.m.i;

- il Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che "integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie" e s.m.i;

- il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" e s.m.i;
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità";
- il Reg. delegato (UE) 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, in particolare l'allegato 1 - lettera c), che precisa che, se l'Organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti, a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - un accordo deve essere sottoscritto tra l'organismo pagatore e il soggetto delegato;

detto accordo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

- l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi interessati; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;
- la definizione delle responsabilità e degli obblighi del delegato, soprattutto per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione europea, vanno chiaramente definiti;

- la garanzia da parte dell'Organismo pagatore che il delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
 - la conferma esplicita del delegato all'Organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti delegati e descrive i mezzi utilizzati;
 - la verifica periodica da parte dell'Organismo pagatore volta ad accertare che l'attività delegata è di livello soddisfacente ed è conforme alla normativa dell'Unione europea.
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 "recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza";

- la Legge 241/90 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Decreto ministeriale 8 febbraio 2016 del MIPAAF reca la *"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"* stabilisce, in particolare al Capo III, le *"Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale"* e al Capo IV le *"Disposizioni finali"* applicabili anche alle misure afferenti allo sviluppo rurale e, più in dettaglio, le *"Procedure e adempimenti per il regime di condizionalità"* (art. 22) applicabili dalle Regioni e le *"Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale"* (art. 23) applicabili dalle Regioni e dalle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l'Organismo Pagatore;
- la Linea direttrice n. 1 del 15 settembre 2015 dei Servizi della Commissione europea (Linea direttrice per il riconoscimento) fornisce

orientamenti, in particolare, nelle materie riguardanti "Gli anticipi e le cauzioni", la "Delega di funzioni" e il "Recupero dei crediti" e il "Registro dei debitori"

- la determinazione di ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC PSR 2014/2020 e s.m.i.;

- la determinazione di ARPEA n. 155 dell'03/08/2016 con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure non SIGC- PSR 2014/2020 e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 94-3832 del 4/08/2016 che autorizza la stipula di accordi tra i settori della Regione Piemonte e ARPEA;

- la determinazione di ARPEA n. 143 del 3 settembre 2018 con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del PSR 2014-2020;

- la determinazione n. 939 del 4 settembre 2018, con la quale il Settore regionale Attuazione

programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica- identificato con codice regionale A1713B, ha approvato lo schema di convenzione e assunto provvedimenti per la stipula.

Preso atto delle seguenti definizioni ai sensi dell'articolo 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione:

- *"domanda di sostegno"*, si intende *"una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013"* di competenza dell'Autorità di Gestione;
- *"domanda di pagamento"* si intende *"una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Reg. (UE) n. 1305/2013"* di competenza dell'Organismo pagatore;
- *"Procedure in caso di debiti"* le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Reg. (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle *'Procedure in caso di*

debiti contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera E) del Reg. (UE) n. 907/2014, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;

- *"Procedure in materia di anticipi e cauzioni"* le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Reg. (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle *'Procedure in materia di anticipi e cauzioni* contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera D) del Reg. (UE) n. 907/2014, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;
- *"Controlli"* relativi al FEASR e ai fini della presente Convenzione: si intendono i controlli da eseguire sulle *domande di pagamento* nonché, per gli aiuti pluriennali, i controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine, sul rispetto delle condizioni previste per il pagamento degli stessi, in conformità delle disposizioni unionali,

nazionali e regionali. I controlli si diversificano in: controlli amministrativi, controlli in loco e controlli ex post.

Controlli amministrativi (ex art. 48 del Reg. UE 809/2014) controlli formali e automatizzati effettuati su tutte le domande, al fine di verificarne la conformità alle condizioni stabilite per il pagamento degli aiuti; sono quindi volti ad accertare il possesso dei requisiti, il rispetto delle condizioni e degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari.

Detti controlli comportano:

- "controlli documentali";
- "controlli informatici incrociati con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo - SIGC";
- i "controlli informatici" eseguibili mediante la consultazione di altre banche dati informatizzate indicate dalle autorità nazionali competenti;
- la verifica dei documenti presentati;
- la verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati dai beneficiari";

- per le operazioni connesse a investimenti, salvo quanto stabilito da ARPEA in applicazione dell'art. 48, par. 5, comma 2, del Re. UE 809/2014, una "visita sul luogo dell'operazione" (in situ) finalizzata a "verificare che l'investimento sia stato realizzato".

Controlli in loco (ex articoli 49, 50 e 51 del Reg. UE 809/2014): controlli su un campione selezionato da ARPEA, svolti da funzionari che non devono aver partecipato ai controlli amministrativi, e sono volti a verificare che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme applicabili; essi coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

I controlli in loco verificano l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi: ciò comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o

di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

I controlli in loco includono una visita nel luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione.

Inoltre, per le "misure a superficie" si intendono, in particolare, i controlli da eseguire presso i beneficiari per verificare "tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario (concernenti le misure dello sviluppo rurale) che è possibile controllare al momento della visita", tenuto conto che "gli impegni e gli obblighi che non possono essere controllati mediante il tele-rilevamento devono

essere oggetto di un controllo fisico supplementare".

Controlli ex post (ex art. 52 del Reg. UE 809/2014) controlli da eseguire presso i beneficiari, su operazioni connesse agli investimenti, per verificare "il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale".

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti

CONVENGONO e STIPULANO

Articolo 1

(Oggetto della delega)

1. L'ARPEA delega l'esecuzione delle attività come in appresso specificato:

a) l'istruttoria delle domande di pagamento, che comporta l'esecuzione dei controlli amministrativi come descritti nelle premesse della presente Convenzione.

b) la gestione delle garanzie presentate per il pagamento di anticipi inerenti l'applicazione del PSR 2014-2020, in osservanza della procedura in materia di anticipi e cauzioni adottata da ARPEA in conformità di quanto previsto dall' Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Reg. (UE) n. 907/2014;

c) la gestione dell'acquisizione della certificazione antimafia di cui al D. Lgs.vo n. 159/2011 e s.m.i.; tale attività è limitata al 31 dicembre 2018, con riserva di una verifica nel mese di dicembre 2018 e, eventualmente, ridefinita con atto aggiuntivo assunto ai sensi del successivo articolo 14;

d) la contestazione degli addebiti inerenti l'applicazione del PSR 2014-2020, in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2, lettera E) del Reg. (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle *'Procedure in caso di debiti'* del Reg. (UE) n. 907/2014. Tale attività comprende le contestazioni strettamente inerenti e

conseguenziali all'attività istruttoria e contempla la contestazione della violazione al beneficiario, il contraddittorio, la chiusura della pratica con la quantificazione dell'indebito e relative sanzioni.

Le contestazioni derivanti da soggetti terzi (organi di polizia giudiziaria, della UE, del MIPAAF ecc.), compresa ARPEA, saranno gestite nel rispetto delle disposizioni impartite da ARPEA, anche tramite il Manuale delle procedure di recupero di ARPEA (D.D. n. 45 del 04/03/2016).

e) i controlli in loco, da eseguirsi presso i beneficiari mediante apposite procedure impartite da ARPEA e/o presenti nei manuali procedurali.

f) i controlli ex post, da eseguirsi presso i beneficiari, mediante apposite procedure impartite da ARPEA e/o presenti nei manuali procedurali.

Il dettaglio delle attività delegate è riportato nell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

La delega riguarda inoltre le attività, analoghe a quelle precedentemente descritte e relative a

misure provenienti dai precedenti periodi di programmazione unionale.

Articolo 2

(Durata, recesso, risoluzione, modifiche)

1. La presente Convenzione decorre dal 5 settembre 2018 e avrà durata a tutto il 30 giugno 2024 (data ultima della certificazione dei pagamenti imputati al fondo FEASR per il periodo di programmazione 2014 - 2020).

2. Le Parti, con un preavviso di novanta giorni, si riservano la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., in caso di inadempimento degli obblighi assunti, ovvero nel caso di sopravvenuti motivi impeditivi ai sensi dell'art. 1464 C.C..

3. Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente convenzione.

Articolo 3

(Dichiarazione del delegato)

1. Il delegato, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di accettare espressamente la delega delle attività da parte di ARPEA (così come schematicamente specificato negli allegati 1 e 2) e di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla delega devono essere eseguiti sulla base delle istruzioni contenute nei manuali e nelle istruzioni operative di riferimento di ARPEA.

Articolo 4

(Istruttoria: modalità e termini)

1. Con l'attività istruttoria saranno controllati i criteri di ammissibilità specifici definiti nel PSR e nel bando regionale, il rispetto degli impegni assunti, il possesso/mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di pagamento.

2. Relativamente alle procedure dei controlli per le misure non connesse alle superfici e agli animali (investimenti, misure strutturali o immateriali) il delegato si impegna ad eseguire i controlli amministrativi come descritti nelle

premesse della presente Convenzione. Salvo le deroghe stabilite da ARPEA, la visita sul luogo dell'operazione (in situ) deve essere eseguita per tutte le domande di pagamento.

3. Ultimata l'istruttoria della domanda di pagamento, il delegato comunicherà ad ARPEA una proposta di pagamento in favore del beneficiario; tale proposta di pagamento, sottoscritta dal delegato, sarà inoltrata utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema informatico SIAP.

4. L'istruttoria della domanda di pagamento di acconto e di pagamento del saldo deve essere espletata nel periodo di 180 giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda è pervenuta al delegato corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando, dalle disposizioni attuative e, più in generale, dalla normativa applicabile; il termine è ridotto a 60 giorni per l'istruttoria della domanda di pagamento di anticipo.

Articolo 5

(Controllo in loco e controllo ex post: modalità e termini)

1. *Controllo in loco per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.* ARPEA notifica al delegato il campione delle domande di pagamento da controllare. Il controllo in loco deve essere eseguito per le finalità e con le formalità descritte nelle premesse della presente Convenzione. Il controllo in loco può essere eseguito: a) in concomitanza con la visita sul luogo dell'operazione (in situ), oppure, b) successivamente alla visita sul luogo dell'operazione (in situ). Per ciascun controllo in loco deve essere redatta una "relazione di controllo" conformemente all'articolo 53 del Reg. UE n. 809/2014. Il controllo in loco deve essere chiuso con notifica dell'esito al beneficiario entro 60 giorni dalla data di comunicazione del campione da parte di ARPEA. Se il controllo in loco è eseguito nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento, i termini dell'istruttoria

sono sospesi una e una sola volta e per un periodo non superiore a 60 giorni.

2. *Controllo in loco per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie o agli animali.*

ARPEA notifica al delegato il campione delle domande di pagamento da controllare; dal giorno successivo da tale notifica decorrono i 90 giorni entro i quali il controllo deve essere concluso. La conclusione del controllo in loco è attestata in una Relazione di controllo di cui all'art. 41 del Reg. UE n. 809/2014 per il sostegno erogato in base alla superficie e all'art. 43 del Reg. UE n. 809/2014 per il sostegno erogato in base agli animali. Il controllo in loco deve essere eseguito con le formalità e per le finalità descritte in premessa; inoltre deve rispettare, per quanto possibile, la calendarizzazione dei singoli impegni, conformemente al punto 4 dell'art. 26 del Reg. UE n. 809/2014. Qualora il controllo in loco richieda più visite successive, i termini del procedimento sono sospesi per il periodo intercorrente tra una visita e l'altra. Il

controllo in loco sulle domande di pagamento per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie o agli animali deve tenere conto degli esiti dei controlli di ammissibilità superficiali eseguiti da AGEA o da altro organismo incaricato da ARPEA.

3. *Controllo ex post.* ARPEA notifica al delegato, entro il 30 aprile di ciascun anno, il campione delle domande di pagamento da controllare; il delegato si impegna ad concludere tali controlli e a comunicarne gli esiti entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per ciascun controllo in loco deve essere redatta una "relazione di controllo" conformemente all'articolo 53 del Reg. UE n. 809/2014.

Articolo 6

(Impegni del delegato)

1. Il delegato si impegna:

- a garantire l'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle attività delegate, rispettando le disposizioni impartite da ARPEA nei manuali

procedurali e nelle altre comunicazioni ad egli indirizzate;

- ad assicurare l'accessibilità dei documenti informatici e cartacei, nonché la conservazione di questi ultimi, in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo ai sensi della normativa unionale;

- a rispettare, nell'esercizio delle attività delegate, gli obblighi stabiliti nell'Allegato I, par. 1, lettera (B), del Reg. (UE) n. 907/2014 citato in premessa, con particolare riferimento alla separazione della funzioni, al conflitto di interessi, alla descrizione delle mansioni per ogni funzionario e alla tracciabilità del lavoro svolto da ciascun incaricato del controllo;

- ad impiegare risorse umane con competenze tecniche idonee in relazione agli incarichi attribuiti;

- a comunicare ad ARPEA il nominativo, le mansioni ed il ruolo di ogni singolo soggetto a vario titolo coinvolto nell'esecuzione della presente

Convenzione ed a mantenere aggiornate tali comunicazioni.

2. In base alle disposizioni previste dall' Allegato 1, art. 1, punto 3, lett. B, ii) del Reg. (UE) n. 907/2014, nello svolgimento delle attività delegate, il delegato deve rispettare i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni di cui allo Standard Internazionale ISO IEC 27001.

Articolo 7

(Flusso dei dati)

1. Le parti si impegnano allo scambio telematico:
-) dei dati contenuti nelle domande di sostegno e nelle domande di pagamento; -) dei dati relativi ai pagamenti eseguiti e ai controlli antecedenti e successivi agli stessi pagamenti: -) dei dati contenuti nei fascicoli aziendali, con particolare riguardo agli esiti dei controlli eseguiti, ai pagamenti ammessi, autorizzati ed effettuati; -) dei dati che consentono l'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse finanziarie

regionali disponibili, utilizzate e residue e alle altre informazioni relative alla gestione finanziaria del cofinanziamento.

Le parti garantiscono che i dati oggetto di scambio sono conformi a quelli posseduti; le parti si impegnano ad uno scambio completo dei dati, nella misura in cui tali dati sono pertinenti alle attività oggetto della presente Convenzione.

2. Lo scambio può anche riguardare dati ed informazioni afferenti le domande del regime di pagamento unico.

Articolo 8

(Verifica delle attività)

1. In conformità a quanto previsto nell'Allegato I, punto 1, lettera C, paragrafo C1, alinea vi del Reg. UE n. 809/2014, ARPEA sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato del delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

A tal fine, ed al fine della completa e corretta redazione della dichiarazione di gestione da parte del Direttore dell'ARPEA ai sensi dell'art. 7,

paragrafo 3 primo comma, lettera b) del Reg. (UE) n. 1306/2013, il delegato si impegna a collaborare in tutte le attività di controllo e verifica svolte a suo carico da ARPEA, incluse le attività di audit.

2. Il delegato si impegna inoltre a ottemperare alle richieste di collaborazione da parte delle istituzioni unionali e nazionali e dell'Organismo di certificazione (ex art. 9 del Reg. UE 1306/2013), anche in occasione di verifiche e ispezioni, rendendo disponibili, senza ritardo, se del caso per via telematica, tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso. Il delegato assicura un adeguato supporto tecnico nello svolgimento degli audit e/o per la riverifica delle attività delegate.

3. Il delegato redige annualmente una relazione sull'attività svolta in esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 9

(Manuali e procedure)

1. Il delegato conferma che:

a) per l'applicazione del PSR 2014-2020, applicherà i manuali di ARPEA, eventuali ulteriori procedure stabilite da ARPEA, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa unionale, nazionale, regionale.

b) per l'esecuzione degli adempimenti connessi al recupero dei crediti derivanti dall'applicazione del PSR 2014-2020 applicherà le disposizioni, i manuali e le ulteriori specifiche procedure impartite da ARPEA, nonché le eventuali disposizioni di aggiornamento alla pertinente normativa unionale, nazionale, regionale.

2. Le variazioni della manualistica e delle procedure in uso inerenti l'attività delegata saranno concordate tra le Parti.

Articolo 10

(Conflitto d'interessi)

1. Il delegato garantisce di adottare le misure atte a informare il proprio personale dell'obbligo di segnalare tempestivamente situazioni che possono

comportare il rischio di un conflitto di interesse, anche potenziale, nello svolgimento delle attività oggetto di delega.

2. Il delegato si impegna a far sottoscrivere al personale di cui al precedente punto apposita dichiarazione (Allegato 3), resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante l'impegno alla segnalazione. Tale dichiarazione deve essere conservata dal delegato e tenuta a disposizione per eventuali controlli.

3. Ai fini dell'attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, il personale deve considerarsi a rischio di conflitto d'interessi allorquando la domanda di pagamento da trattare e/o i controlli da effettuare comportino anche una sola delle situazioni elencate di seguito in via esemplificativa:

a. titolarità/rappresentanza legale del richiedente;

b. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;

- c. parentela entro il quarto grado, e di affinità, entro il secondo grado con il richiedente;
 - d. prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
 - e. rapporto di coniugio o convivenza col richiedente".
4. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle disposizioni in uso presso il delegato.

Articolo 11

(Riduzione del tasso di errore nelle misure di sviluppo rurale)

1. Al fine di ridurre il tasso di errore nelle misure di sviluppo rurale, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere le informazioni necessarie e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo.

Articolo 12

(Oneri aggiuntivi)

1. Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico delle Parti.

Articolo 13

(Responsabilità)

1. Il delegato è pienamente responsabile nei confronti di ARPEA del corretto e legittimo svolgimento delle attività oggetto di delega.

2. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti garantiscono che esse operano conformemente alla normativa unionale, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni specifiche impartite dalle suddette Autorità europea, nazionale e regionale, finalizzate alla salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione Europea, dell'erario nazionale e della Regione.

3. Nel caso di riduzione dei rimborsi da parte della Commissione europea causati da rettifiche finanziarie sulle somme erogate ai beneficiari, ARPEA potrà rivalersi sul delegato qualora si accerti che egli, nell'esecuzione della presente

Convenzione, ha agito senza rispettare le disposizioni di legge e regolamentari pertinenti, ovvero ha agito in modo difforme da quanto stabilito da ARPEA nei suoi manuali e nelle sue altre disposizioni, debitamente comunicategli.

Articolo 14

(Atti aggiuntivi)

1. Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di nuove disposizioni unionali, nazionali o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, avverrà mediante appositi atti, anche aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito.

Articolo 15

(Attività aggiuntive)

1. Eventuali ulteriori attività, non espressamente previste nella presente Convenzione, saranno oggetto di specifici Accordi, di volta in volta

concordati e formalizzati, assunti quali addendi della presente.

Articolo 16

(Tavolo di coordinamento PSR)

1. Le Parti, reciprocamente, danno atto che sarà istituito un Tavolo di coordinamento PSR i cui componenti saranno designati dalla Direzione Agricoltura e da ARPEA. La composizione, il funzionamento e le specifiche attribuzioni saranno definite con provvedimento regionale.

2. Potranno intervenire alle riunioni tecnici/esperti di volta in volta invitati alle sedute.

3. Obiettivi di lavoro del Tavolo sono:

a) monitoraggio continuo dell'attività degli organismi delegati;

b) risoluzione di eventuali divergenze sulle modalità di esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e armonizzazione delle procedure;

c) ripartizione e riallocazione delle domande e/o delle altre attività in convenzione, in relazione ai carichi di lavoro richiesti per l'espletamento delle attività delegate;

d) consultazione preventiva all'emanazione dei bandi;

e) disamina delle bozze dei bandi, laddove prevedano dispositivi che comportano lo svolgimento di attività di cui alla presente convenzione;

f) elaborazione per l'approvazione di documenti utili alla corretta ed efficace applicazione della presente Convenzione;

g) attribuzione delle pratiche relative a precedenti periodi di programmazione (PSR 2007 - 2013 e precedenti).

Articolo 17

(Sistemi di gestione e di comunicazione)

1. Le Parti convengono che per le necessarie comunicazioni inerenti le domande di pagamento, si avvalgono, salvo cause di forza maggiore, del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

2. I mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al contenuto della comunicazione, sono:

- a) la posta elettronica certificata (PEC);
- b) la posta elettronica ordinaria aziendale;
- c) la pubblicazione sul SIAP.

Articolo 18

(Disposizioni circa l'attuazione del Regolamento
(UE) 679/2016)

1. I dati personali contenuti nel SIAP, tutelati con le modalità e le garanzie previste nel Reg. (U.E) 2016/679, vengono trattati dalla Regione Piemonte e da ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale e per garantire il controllo dei pagamenti svolto attraverso il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) di cui al Reg. (UE) 1306/2013.

2. Ai sensi dell'articolo 66, par. 1, del Reg. (UE) 1305/2013 e dell'articolo 125 del Reg. (UE) 1305/2013, in riferimento al PSR, alla Regione

Piemonte, nella fattispecie alla Direzione Agricoltura, in quanto Autorità di gestione, compete l'istruttoria delle domande di sostegno; ai sensi del Reg. (UE) 907/2014 ad ARPEA, in quanto organismo pagatore, compete l'istruttoria delle domande di pagamento.

3. Con riferimento ai dati contenuti nel SIAP, la Regione Piemonte e ARPEA, ai sensi dell'articolo 26 del Reg.(UE) 679/2016, sono contitolari del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di sostegno e di pagamento presentate ai sensi del Reg. (UE)1305/2013.

4. Quali contitolari, ARPEA e la Regione Piemonte sono tenute:

a) ad operare esclusivamente in base alle finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

b) ad aggiornare e a mantenere il Registro delle attività di trattamento istituito in base all'art. 30 di cui al GDPR n. 2016/679 sotto le proprie rispettive responsabilità;

c) a comunicare ai soggetti interessati che, per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli compresi da 15 a 22 del Reg.(UE) 679/2016, potranno rivolgersi alla Regione Piemonte o all'ARPEA rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

-) dpo@regione.piemonte.it

-) dpo@cert.arpea.piemonte.it

d) a comunicare agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679;

e) ad operare, per ciò che non è espressamente indicato nei precedenti punti, secondo quanto previsto dal Reg.(UE) 2016/679 e dalla normativa in materia.

Articolo 19

(Clausole finali)

1. La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente.

2. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 20

(Allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non esclusiva, alla presente Convenzione gli allegati di seguito elencati

Allegato 1 - Tabella delle competenze;

Allegato 2 - Elenco Misure/operazioni del Programma di Sviluppo Rurale;

Allegato 3 - Modello di dichiarazione in merito al conflitto d'interesse con l'attività delegata.

Articolo 21

(Disposizione transitoria)

Le parti prendono atto che è stata stipulata da ARPEA una Convenzione con l'Istituto Piante da Legno e Ambiente (I.P.L.A.) al fine di espletare attività delegate nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Il delegante assicura che le attività oggetto della citata Convenzione

saranno ultimate da I.P.L.A. e che sono, pertanto, escluse da quanto posto a carico del delegato con il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
(ARPEA)

Il Direttore

dott. Valter Galante

(firma digitale)

Regione Piemonte - Settore Attuazione programmi
agroambientali e per l'agricoltura biologica

Il dirigente

dott. Giovanni Gabriele Varalda

(firma digitale)